



## **AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

**Via Antico Squero, 31 - 48100 Ravenna**

**tel. 0544/608811 fax 0544/608888 - C.F. 92033190395**

E-mail: info@port.ravenna.it

### **ORDINANZA N. 6/08**

#### **IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE**

**Visto** l'articolo 8, comma 3, lettera i) e l'articolo 16, comma 7, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, i quali attribuiscono al Presidente dell'Autorità Portuale la competenza a determinare, sentita la Commissione Consultiva Locale, il numero massimo delle autorizzazioni, di cui al comma 3 dello stesso articolo 16, all'esercizio di impresa portuale e di impresa di servizi per conto proprio e di terzi;

**visto** il Decreto Ministeriale 31 marzo 1995, n.585, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, laddove stabilisce che detto numero, relativamente alle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali, è stabilito annualmente in misura "pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascuno scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza";

**visto** il regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali, emanato con la predetta ordinanza n.9 del 21 dicembre 2001 e come modificato con ordinanza n. 6 del 29 ottobre 2002, nel quale si è stabilito, all'articolo 4, che "Ogni anno, entro il 31 ottobre, il Presidente, sentita la Commissione, determina e affigge sull'albo dell'Autorità Portuale il numero massimo, per l'anno successivo, delle autorizzazioni all'esercizio

- delle Operazioni portuali, stabilendo quante per l'esclusivo Conto proprio, in eventuale modifica dell'allegato I al presente regolamento,
- delle singole tipologie di Servizi portuali, in eventuale modifica dell'allegato II al presente regolamento.

La valutazione è effettuata tenendo conto, relativamente alle autorizzazioni per Operazioni portuali, della capacità operativa e delle funzioni del porto di Ravenna, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra e, per tutte le autorizzazioni, della necessità di assicurare la più ampia concorrenza. Il numero massimo delle autorizzazioni per l'esercizio di Servizi portuali per Conto proprio è pari al numero delle Imprese portuali. Il numero massimo può essere variato in aumento anche in corso d'anno nel caso di stipula di Accordi o, per i soli Servizi portuali, sulla base di nuove esigenze dettate dall'operatività del porto e delle Imprese portuali o dal lavoro portuale. Inoltre il Presidente, sentita anche in questo caso la Commissione, può variare in corso d'anno il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di Operazioni portuali qualora si realizzino nuove iniziative riguardanti in particolare nuovi traffici portuali.";

**visto** che con ordinanza n. 4 del 25 ottobre 2007 è stato così stabilito il numero massimo di autorizzazioni al carico, allo scarico, al trasbordo, al deposito, al movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto di Ravenna, per l'anno 2008:

- N. 6 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali relative alle merci e al materiale di cui essa stessa dispone o è destinataria);
- N. 20 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio o di terzi (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne faccia richiesta oltretutto per conto proprio);
- N. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi relativamente ai mezzi al seguito di navi traghetto e passeggeri (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali alla banchine sul lato Ovest di Largo Trattaroli per chiunque ne faccia richiesta oltretutto per conto proprio);

**visto** che con ordinanza n. 4 del 25 ottobre 2007 è stato così stabilito il numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento di servizi portuali per conto terzi nel porto di Ravenna, per l'anno 2008:

servizi connessi a controllo/selezione merce/contenitori

- N. 3 per Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili;
- N. 3 per Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi;
- N. 3 per Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione;

servizi connessi alla movimentazione merce/materiali

- N. 3 per Manovra vagoni ferroviari sottobordo;
- N. 3 per Portabagagli;

servizi connessi alla sistemazione merce/materiali

- N. 3 per Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria;
- N. 3 per Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa;

servizi connessi all'esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo

- N. 3 per Eliminazione residui delle operazioni portuali;
- N. 3 per Bonifica sostanze pericolose;

Il numero massimo relativo alle autorizzazioni per l'esclusivo conto proprio è pari al numero delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali;

**viste** le risultanze sulla capacità operativa e le funzioni dello scalo, nonché sull'efficienza dei servizi offerti e delle infrastrutture intermodali esistenti ed in fase di realizzazione nel Porto di Ravenna, del gruppo di lavoro designato dalla Commissione Consultiva Locale ed esposte nella riunione del 14 maggio 1996 di quest'ultima;

**viste** le risultanze delle riunioni della Commissione Consultiva Locale relativamente all'esame delle caratteristiche dello scalo ravennate tenutesi in data 17 dicembre 1996, 11 dicembre 1997, 15 dicembre 1998, 13 dicembre 1999, 20 dicembre 2000, 13 dicembre 2001, 28 ottobre 2002, 2 ottobre 2003, 6 settembre 2004, 12 ottobre 2005, 11 maggio 2006, 23 ottobre 2006 e 23 ottobre 2007;

**vista** l'assenza di variazioni significative relativamente alla capacità operativa e alle funzioni del porto di Ravenna, nonché all'organizzazione e all'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, rispetto alla situazione da ultimo esaminata dalla stessa Commissione lo scorso 23 ottobre 2007;

**vista** la potenziale offerta di operazioni portuali da parte di una pluralità di imprese in ogni distinto segmento merceologico trattato nello scalo;

**vista** la potenziale offerta di servizi portuali da parte di una pluralità di imprese per ogni distinta tipologia individuata o, nel caso di unico fornitore, la possibilità di accoglimento di nuove domande

di soggetti interessati allo stesso segmento, stante il mancato rilascio del numero massimo di autorizzazioni previsto;

**visto** il rilascio delle seguenti autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali:

- n. 3 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi, ad imprese non concessionarie, con scadenza 31 dicembre 2008;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio, ad impresa non concessionaria, con scadenza il 31 dicembre 2008;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi, ad impresa non concessionaria, con scadenza 31 dicembre 2009;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi, ad impresa non concessionaria, con scadenza 31 dicembre 2010;
- n.1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2015;
- n.7 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad imprese concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2018;
- n.1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per l'esclusivo conto proprio, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale con scadenza 31 dicembre 2019;
- n.1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2020;
- n.2 all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio, ad imprese concessionarie ai sensi dell'art. 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2022;
- n.4 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad imprese concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2023;
- n.1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per l'esclusivo conto proprio, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale con scadenza 31 dicembre 2023;
- n.1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2026.

**visto** il rilascio delle seguenti autorizzazioni all'esercizio di servizi portuali:

connessi a controllo/selezione merce/contenitori

- Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili (n.1 per conto terzi e n.1 per conto proprio)
- Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi (n.4 per conto proprio)
- Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione (n.6 per conto proprio)

connessi alla movimentazione merce/materiali

- Manovra vagoni ferroviari sottobordo (n.3 per conto proprio)
- Portabagagli (n.2 per conto terzi e n.2 per conto proprio)

connessi alla sistemazione merce/materiali

- Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria (n. 1 per conto terzi e n.5 per conto proprio)
- Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa (n.9 per conto proprio)

connessi all'esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo

- Eliminazione residui delle operazioni portuali (n.2 per conto terzi e n.12 per conto proprio)

- Bonifica sostanze pericolose (n.1 per conto proprio)

**visto**, per i motivi sopra meglio evidenziati, il rispetto dell'esigenza di assicurare comunque la più ampia concorrenza;

**visto** il parere favorevole, espresso dalla Commissione Consultiva Locale nella riunione del 27 ottobre 2008 alla luce delle motivazioni sopra meglio viste, a mantenere inalterato per l'anno 2009 il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali e delle singole tipologie di servizi portuali già stabilito per l'anno 2008;

**visto** il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che ha sostituito il D. Lgs. n. 626/94;

**vista** la L. 133/08 con la quale è stato introdotto il libro unico del lavoratore ed abrogato il libro matricola;

**vista** l'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 di questa Autorità Portuale che disciplina le operazioni portuali inerenti merci e materiali alla rinfusa solidi e polverulenti;

**vista** l'ordinanza n. 8 del 31 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni di questa Autorità Portuale che regola lo svolgimento delle operazioni portuali;

**ritenuto opportuno** per le ragioni dianzi esposte mantenere per l'anno 2009 il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali e delle singole tipologie di servizi portuali già stabilito per l'anno 2008;

**ritenuto opportuno** aggiornare il Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali alle modifiche dei disposti più sopra richiamati,

## **ORDINA**

- è confermato per l'anno 2009 il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali e delle singole tipologie di servizi portuali già stabilito per l'anno 2008 e meglio individuato negli allegati I e II alla presente ordinanza che sostituiscono i corrispondenti allegati al Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali, approvato con ordinanza n. 9 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- è così sostituito l'art. 6 del Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali, approvato con ordinanza n. 9 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni:

**“Requisiti.** Dalle domande e dalla documentazione alle stesse allegate deve potersi dedurre:

- Idoneità personale e professionale del titolare (nel caso di impresa individuale) o degli amministratori (in caso di società) e, comunque, degli eventuali titolari di procura allo svolgimento delle Operazioni portuali e dei Servizi portuali;
- Insussistenza in capo al titolare (nel caso di impresa individuale) o agli amministratori e ai sindaci effettivi (in caso di società) e, comunque, agli eventuali procuratori, delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche, e delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto 6 febbraio 2001, n.132;
- Iscrizione dell'impresa o della società nel registro conservato presso le C.C.I.A.A.;
- Insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa o della società;

- Sussistenza di un complesso di attrezzature e/o macchinari specificamente dedicati allo svolgimento delle Operazioni portuali e, ove necessari, dei Servizi portuali, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno. Nel solo caso di Operazioni portuali la capacità tecnica, eventualmente integrata dalla dotazione di beni immobili, dovrà risultare idonea allo svolgimento del programma operativo. In particolare, detta capacità tecnica dovrà risultare conforme alle previsioni di cui all'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell'Autorità Portuale laddove sia previsto nel programma operativo delle stesse imprese lo svolgimento di attività di carico e/o scarico e/o trasbordo e/o deposito di merci e/o di ogni altro materiale di cui all'allegato dell'ordinanza stessa. Nel solo caso di Servizi Portuali la capacità tecnica può essere costituita dalla sola competenza tecnica idonea allo svolgimento del servizio (know-how, autorizzazioni, ecc.);
  - Sussistenza di capacità organizzativa idonea all'attività da svolgersi e, nel solo caso di Operazioni Portuali, ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità delle prestazioni;
  - Sussistenza di adeguata capacità finanziaria, nel solo caso di Operazioni portuali, quale risultante dai bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, da apposita dichiarazione bancaria;
  - Programma operativo, nel solo caso di Operazioni portuali, per la durata dell'autorizzazione richiesta, indicante un piano investimenti diviso per settori e per costi presumibili, nonché analisi delle prospettive di traffico, corredata delle informazioni atte a dimostrarne l'attendibilità previsionale, attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia. In particolare dovranno essere specificate dettagliatamente le tipologie indicate nell'allegato dell'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell'Autorità Portuale ove oggetto di movimentazione;
  - Organico del personale dipendente, comprensivo delle figure dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività e, come tale, direttamente addetto all'esercizio delle Operazioni portuali e dei Servizi portuali. A tale personale, iscritto a libro unico del lavoratore, si rende applicabile il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 28 gennaio 1994, n.84. Ciò ferme restando le modalità di utilizzo di lavoro temporaneo dallo stesso articolo previste. L'elenco è comprensivo ed evidenzia i nominativi del personale che per le funzioni svolte durante le singole Operazioni portuali e i singoli Servizi portuali rappresentano le Imprese portuali e le Imprese di servizi in sede di ispezione da parte dell'Autorità Portuale, fornendo le necessarie informazioni inerenti l'attività svolta;
  - Assicurazione a garanzia da danni a persone e cose durante lo svolgimento delle attività di cui si tratta;
  - Sussistenza del rispetto della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori;
  - Rispetto da parte dei gestori dei terminali, nel solo caso di Operazioni portuali per il carico o lo scarico di carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22 febbraio 2005 ovvero che gli stessi garantiscano quanto di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso disposto;
  - Tariffario delle prestazioni per Conto terzi, suddiviso per categorie di prestazioni nelle Operazioni portuali (inerenti le movimentazioni da nave a piazzale/deposito e viceversa) ove la richiesta non concerna l'esclusivo Conto proprio, o per tipologia nei Servizi portuali.”
- gli allegati III e IV della presente ordinanza sostituiscono i corrispondenti allegati al Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali, approvato con ordinanza n. 9 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- è così sostituito l'art. 4 del Regolamento per lo svolgimento delle operazioni portuali adottato con ordinanza n. 8 del 31 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni:  
“**Comunicazioni preventive.** Operatori e Concessionari devono comunicare all’Autorità il periodo di svolgimento delle Operazioni Portuali relativamente ad ogni singola nave, identificata con il nome, l’Accosto e la tipologia della Merce. In particolare dovranno essere specificate dettagliatamente le tipologie indicate nell’allegato dell’ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell’Autorità Portuale ove oggetto di movimentazione. Ogni comunicazione, redatta da incaricato a ciò delegato, che ne assume esplicitamente la responsabilità, dovrà essere numerata, volta a volta, mediante incremento di un’unità sino alla fine di ciascun mese. Le comunicazioni sono trasmesse nelle forme e con le modalità prescelte da Operatori e Concessionari, anche a mezzo fax o posta elettronica, ferma restando la necessità che la notizia dell’inizio e della fine delle Operazioni Portuali pervenga all’Autorità non oltre, rispettivamente, l’inizio e la fine di tali operazioni. L’eventuale variazione dei dati dovrà essere fornita negli stessi termini.”.

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 31 ottobre 2008, fatto salvo per le modifiche apportate all’art. 4 del Regolamento per lo svolgimento delle operazioni portuali adottato con ordinanza n. 8 del 31 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni che entrano in vigore alle ore 00.01 del 1° dicembre 2008. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Ravenna, 30 ottobre 2008

Il Presidente  
Giuseppe Parrello

## Allegato I – OPERAZIONI PORTUALI

Si tratta delle autorizzazioni al carico, allo scarico, al trasbordo, al deposito, al movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto di Ravenna.

Numero massimo:

- N. 6 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali relative alle merci e al materiale di cui essa stessa dispone o è destinataria);
- N. 20 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio o di terzi (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne faccia richiesta oltretché per conto proprio);
- N. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi relativamente ai mezzi al seguito di navi traghetto e passeggeri (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali alla banchine sul lato Ovest di Largo Trattaroli per chiunque ne faccia richiesta oltretché per conto proprio).

## Allegato II – SERVIZI PORTUALI

Si tratta delle autorizzazioni allo svolgimento di uno o più dei servizi di seguito individuati nel porto di Ravenna (conto terzi) su richiesta di qualunque impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali e, nel solo caso di queste ultime imprese, delle autorizzazioni allo svolgimento diretto dei predetti servizi portuali (conto proprio) specialistici, complementari e accessori all'intero ciclo delle operazioni portuali da loro stesse fornito.

Numero massimo allo svolgimento per conto terzi:

### servizi connessi a controllo/selezione merce/contenitori

- N. 3 per Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili;
- N. 3 per Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi;
- N. 3 per Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione;

### servizi connessi alla movimentazione merce/materiali

- N. 3 per Manovra vagoni ferroviari sottobordo;
- N. 3 per Portabagagli;

### servizi connessi alla sistemazione merce/materiali

- N. 3 per Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria;
- N. 3 per Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa;

### servizi connessi all'esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo

- N. 3 per Eliminazione residui delle operazioni portuali;
- N. 3 per Bonifica sostanze pericolose;

Il numero massimo relativo alle autorizzazioni per l'esclusivo conto proprio è pari al numero delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali.

Allegato III – ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI PORTUALI

All' Autorità Portuale di Ravenna  
Via Antico Squero, 31  
48100 Ravenna (RA)

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali.

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... residente a .....  
in .... C.F. ....  
nella qualità di .....  
della società/impresa .....  
avente sede a ..... in .....  
C.F. .... Partita IVA .....  
Tel. : ..... Fax : ..... e-mail : .....

**chiede**

l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali nel Porto di Ravenna

? per conto proprio

? per conto di terzi

sino al 31 dicembre 20... [articolo 16, comma 6, Legge 84/94 "L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima"]

**dichiara**

- di essere informato ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione alle notizie sopra fornite;
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data.....

Firma.....

Allegati:

- A. Per il titolare nelle imprese individuali, gli amministratori nelle società, e gli eventuali titolari di procura allo svolgimento delle operazioni portuali:
- certificazione assolvimento obbligo scolastico e dell'attività svolta negli ultimi 3 anni o dichiarazione sostitutiva. (segue)

- B. Per il titolare e i procuratori nelle imprese individuali, gli amministratori, i sindaci effettivi e i procuratori nelle società:
- certificato dei carichi penali pendenti e certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva.
- C. Attestazione di iscrizione nei registri conservati presso le Camere di Commercio. In caso di società dalla certificazione deve risultare la composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e l'elenco dei procuratori e dei soci che ricoprono cariche. Il documento deve riportare la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e può essere fornito anche in copia riconosciuta conforme all'originale dallo stesso richiedente con dichiarazione sottoscritta a margine del documento. Il documento è valido se presentato entro 6 mesi dal rilascio. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- D. Relazione firmata della capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, precisando se in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno ed allegati i relativi contratti. I beni mobili, dichiarati conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, devono essere forniti dei relativi dati identificativi (es. modello, n° di telaio, ecc.). In particolare, detta capacità tecnica dovrà risultare conforme alle previsioni di cui all'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell'Autorità Portuale laddove sia previsto nel programma operativo delle stesse imprese lo svolgimento di attività di carico e/o scarico e/o trasbordo e/o deposito di merci e/o di ogni altro materiale di cui all'allegato dell'ordinanza stessa. E' specificatamente richiesta per ognuna delle benne: codice identificativo, costruttore, modello, capacità e tipo di merce per cui risulta idonea.
- E. Relazione firmata della capacità organizzativa idonea all'attività da svolgersi e ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità delle operazioni portuali.
- F. Bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, apposita dichiarazione bancaria. In ogni caso, certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- G. Relazione firmata inerente il programma operativo per la durata dell'autorizzazione richiesta, indicante un piano investimenti diviso per settori e per costi presumibili, nonché analisi delle prospettive di traffico, corredata delle informazioni atte a dimostrarne l'attendibilità previsionale, attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia. In particolare dovranno essere specificate dettagliatamente le tipologie indicate nell'allegato dell'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell'Autorità Portuale ove oggetto di movimentazione.
- H. Elenco nominativo dei dipendenti in organico, comprensivo delle figure dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate e, come tale, direttamente addetto all'esercizio delle operazioni portuali, suddivisi per livello e profili professionali, e copia del libro unico del lavoratore relativamente a tali posizioni con specifica del contratto di lavoro applicato. Devono essere evidenziati i nominativi del personale che per le funzioni svolte durante le singole operazioni rappresentano l'impresa in sede di ispezione da parte dell'Autorità Portuale, fornendo le necessarie informazioni inerenti l'attività svolta. Dichiarazione di applicazione ai predetti dipendenti del trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 84/94, assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti.
- I. Copia conforme all'originale di contratto assicurativo per un massimale pari a €2.500.000 che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Il riconoscimento di conformità può avvenire con dichiarazione del richiedente sottoscritta a margine del documento.
- J. Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e all'art. 4 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272. Dichiarazione di rispetto della normativa vigente relativa alla sicurezza dei lavoratori.
- K. Nel solo caso sia richiesta l'autorizzazione ad operare per conto terzi, il tariffario che si intende applicare suddiviso per categorie di prestazioni (inerenti le movimentazioni da nave a piazzale/deposito e viceversa).
- L. Documentazione che consenta di accertare il rispetto da parte dei gestori dei terminali per il carico o lo scarico di carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 dicembre 2004 ovvero che gli stessi garantiscano quanto di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso disposto.
- M. N.1 copia fotostatica documento di identità del firmatario rappresentante l'impresa o la società.

Allegato IV – ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PORTUALI

All' Autorità Portuale di Ravenna  
Via Antico Squero, 31  
48100 Ravenna (RA)

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di servizi portuali.

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... residente a .....  
in ..... C.F. ....  
nella qualità di .....  
della società/impresa .....  
avente sede a ..... in .....  
C.F. .... Partita IVA .....  
Tel. : ..... Fax : ..... e-mail : .....

**chiede**

l'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali di .....  
.....  
.....nel Porto di Ravenna

? per conto proprio

? per conto di terzi

sino al 31 dicembre 20... [articolo 3, comma 6, Decreto 132/2001 "L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro"]

**dichiara**

- di essere informato ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione alle notizie sopra fornite;
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data.....

Firma.....

Allegati:

A. Per il titolare nelle imprese individuali, gli amministratori nelle società, e gli eventuali titolari di procura allo svolgimento dei servizi portuali:

(segue)

- certificazione assolvimento obbligo scolastico e dell'attività svolta negli ultimi 3 anni o dichiarazione sostitutiva.
- B. Per il titolare e i procuratori nelle imprese individuali, gli amministratori, i sindaci effettivi e i procuratori nelle società:
- certificato dei carichi penali pendenti e certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva.
- C. Attestazione di iscrizione nei registri conservati presso le Camere di Commercio. In caso di società dalla certificazione deve risultare la composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e l'elenco dei procuratori e dei soci che ricoprono cariche. Il documento deve riportare la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e può essere fornito anche in copia riconosciuta conforme all'originale dallo stesso richiedente con dichiarazione sottoscritta a margine del documento. Il documento è valido se presentato entro 6 mesi dal rilascio. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- D. Relazione firmata della capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di attrezzature e/o macchinari specificamente dedicati alla fornitura del/dei servizio/i, precisando se in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno ed allegati i relativi contratti. I beni mobili, dichiarati conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, devono essere forniti dei relativi dati identificativi (es. modello, n° di telaio, ecc.). La capacità tecnica può essere rappresentata dalla sola competenza tecnica dell'impresa, comunque da esplicitarsi (know-how, autorizzazioni, ecc.).
- E. Relazione firmata della capacità organizzativa idonea all'attività da svolgersi, con eventuale programma di potenziamento della capacità tecnica e dell'organico e relativo arco temporale di svolgimento.
- F. Elenco nominativo dei dipendenti in organico, comprensivo delle figure dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività da autorizzarsi e, come tale, direttamente addetto all'esercizio dei servizi portuali, suddivisi per livello e profili professionali, e copia del libro unico del lavoratore relativamente a tali posizioni con specifica del contratto di lavoro applicato. Devono essere evidenziati i nominativi del personale che per le funzioni svolte durante i singoli servizi rappresentano l'impresa in sede di ispezione da parte dell'Autorità Portuale, fornendo le necessarie informazioni inerenti l'attività svolta. Dichiarazione di applicazione ai predetti dipendenti del trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 84/94, assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti.
- G. Copia conforme all'originale di contratto assicurativo per un massimale pari a €500.000 che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento dei servizi portuali. Il riconoscimento di conformità può avvenire con dichiarazione del richiedente sottoscritta a margine del documento.
- H. Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e all'art. 4 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272. Dichiarazione di rispetto della normativa vigente relativa alla sicurezza dei lavoratori.
- I. Il tariffario che si intende applicare suddiviso per tipologia di servizio (salvo il caso di richiesta presentata da impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio).
- J. N.1 copia fotostatica documento di identità del firmatario rappresentante l'impresa o la società.